

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1851

— 25 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Deputazione estratta a sorte per recarsi al tempio della Gran Madre di Dio il 4 marzo, anniversario della proclamazione dello Statuto — Presentazione del progetto di legge pel compimento del bacino di carenaggio nel porto di Genova — Discussione generale del progetto di legge sopra le risaie — Obbiezioni del senatore Balbi Piovera, combattute dal ministro di marina, agricoltura e commercio — Il senatore Plezza propone il rinvio della legge all'ufficio centrale, perchè la formoli secondo le norme igieniche — Risposte del relatore e del senatore Moris membro dell'ufficio centrale — Nuove osservazioni del senatore Balbi Piovera — Discorso del senatore Maestri in appoggio del progetto — Proposta del senatore Pinelli.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato senza osservazioni.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni sono accordati congedi di un mese al senatore Siccardi, e di otto giorni al senatore Lazari.

Ieri si è dato anche lettura di una lettera del municipio di Torino, colla quale invitavasi il Senato a volere accrescere lustro e decoro alla festività del giorno 4 marzo, in cui ricorre il terzo anniversario dello Statuto, inviando al tempio della Gran Madre di Dio una deputazione, la quale avrà un posto distinto in quella chiesa.

Propongo al Senato che voglia deliberare, se la deputazione a tal uopo debba essere estratta a sorte.

Chi ciò approva, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

La deputazione estratta a sorte riesci composta dei seguenti senatori:

Plana — De Fornari — Pinelli — Chiodo — Coller — Prat — Balbi-Piovera — Di Pamparato — Riberi.

Supplementari.

Fraschini — Di Breme — Bermondi.

Il maggiore Antonio Fossati fa omaggio al Senato di una sua memoria *Sulle surrogazioni militari prezzolate*. Il conte Giuseppe Franchetti ed il signor Vincenzo Ponzone fanno omaggio al Senato di una memoria dei fabbricanti da ferro nella Liguria, diretta al Parlamento e al Ministero.

Il ministro delle finanze, agricoltura, commercio e marina ha la parola.

PROGETTO DI LEGGE PER COMPIERE IL BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI GENOVA.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Chiedo la permissione di presentare al Senato un progetto di

legge per compiere il bacino di carenaggio nel porto di Genova.

Se il Senato lo permette leggerò il tenore della proposta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 597.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro di marina, agricoltura e commercio della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

DISCUSSIONE GENERALE DEL PROGETTO DI LEGGE PROVVISORIA SULLE RISAI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del provvisorio progetto di legge sulle risaie: io ne darò lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 638.)

È aperta la discussione generale.

Il senatore Balbi-Piovera ha la parola.

BALBI-PIOVERA. Prima di entrare a ragionare contro il progetto di legge che abbiamo in discussione, mi sia lecito di dichiarare, non essere io possessore di risaie, e che, se ho acquistato qualche cognizione sulla coltura del riso, io la devo soltanto alle sperienze da me fatte nel risanare alcuni terreni paludosi, nei quali ho trovato utile di usare siffatto mezzo di dissodamento unico in questa circostanza.

Se prendo la parola in questa discussione, non è già per interesse privato: le ragioni che mi muovono a combattere la presente legge, si fondano sulla considerazione che la medesima, invece di essere presentata sotto il rapporto sanitario, è rimasta semplicemente una legge restrittiva, come la decaduta legislazione. Io non so comprendere, lo dico francamente, come il Ministero che inalberava la bandiera della libertà del commercio e dell'industria, venga a porre ostacolo all'industria agricola, che per questo paese non manifatturiere è la maggiore di tutte.

I tempi nostri non sono più quelli in cui fu creata la legislazione che ci reggeva; legislazione che da 200 anni, si può dire, fu ritenuta come inutile, poichè non ne fu che continua la contravvenzione. Donde ciò? Dall'impossibilità ed ingiustizia delle leggi medesime.

E che? Voi venite con questo progetto di legge a richia-

mare il male delle leggi passate, leggi che del resto non colpiscono tutto lo Stato, perchè fatte per una parte di quello soltanto, e ad estenderle alle aggregazioni di nuove provincie seguite dopo la promulgazione di queste leggi.

In esse non si coltiva il riso, è bensì vero: ma si troverebbe sempre opposizione, impedimento a tale coltivazione, qualora fosse utile il coltivarlo.

Un altro argomento che me la fa parere incoerente nel presente stato di civilizzazione, e di progresso nell'agricoltura, è che, se sono ben informato, vi sono dei progetti di formazione di nuovi canali di derivazione d'acqua per creare maggiori risorse, e questi naturalmente per aumentare la irrigazione.

Ora, coloro che conoscono la coltivazione del riso, sanno che in essa si ha il mezzo di raggiungere il primo stadio del dissodamento delle ghiaie e delle sabbie provenienti generalmente dall'abbandono che i fiumi fanno dei loro letti.

I terreni, anche i più ingrati, assoggettandoli per un dato tempo alla coltura del riso, si rendono ubertosi e fertili.

Noi ne abbiamo una prova nella Lomellina.

Chi passava, or fa 30 anni, in quella parte della Lomellina che giace tra Mortara e Pieve, può rammentarsi di non avervi trovato che un terreno arido, sabbia e ghiaia, dove appena si aveva traccia di vegetazione, e pascolavano magre pecore, mentrè al giorno d'oggi ivi si vedono non solo le risaie, ma altresì marcite, praterie, e quella vicenda lombarda e lodigiana, magnifica per fertilizzazione di terreni e produzioni agrarie.

Io posso citare un altro esempio nel Lodigiano. Colà 20 anni sono, non eravi che le ghiaie dell'Adda, terreni abbandonati e sterili come quelli della Lomellina, ed al giorno d'oggi il Lodigiano è una delle più ubertose provincie dell'Europa.

E perchè si ebbe questo risultato?

Perchè nel Lodigiano non vi erano leggi restrittive, e nella Lomellina si contravenne a queste leggi restrittive. Ma citerò anche un altro argomento che mi spinge a combattere questa legge, ed è che non vedo il perchè si vogliono far leggi restrittive e stabilire privilegi per più o meno provincie.

Quello che è per una provincia deve essere per tutte; se vi è un danno, sia tolto il danno per tutte; se v'ha utilità, sia questa conservata per tutte.

Dove si può estrarre l'acqua, perchè non si potranno stabilire le risaie? Mi si dirà: per ragione della malaria e della salute pubblica. Vorrei che il Senato fosse perfettamente tranquillo che, per quanto riguarda le risaie, esse non si stabiliscono mai se non nei terreni incolti, o che non sono capaci di produrre altro, perchè questo ricchissimo prodotto, non è, come molti credono, la ricchezza di pochi, ricchezza privata, è assai più ricchezza nazionale; e ciò per le spese che occorrono e per la distribuzione del prodotto fra il proprietario medesimo ed i lavoratori. Basterebbe calcolare dall'affitto delle risaie, se si vuol essere giusti in questo; e senza discendere troppo nei dettagli, che non è lo scopo del mio discorso, basterebbe, dico, prendere per base gli affitti, i quali ci daranno per le migliori risaie 40 lire la pertica, che equivalgono a 60 lire la giornata; o per le minori, 5 lire la pertica, che equivalgono a 30 lire la giornata.

Ora, una prateria, una vigna, un campo piantato di gelsi dà anche di più di affitto, e con un poco d'acqua lo si rende assai più fertile. Dunque io qui non veggio una ragione per muovere guerra a questa coltivazione.

L'utilità delle risaie è il risanamento delle paludi, perchè

queste non possono produrre altra cosa. L'aria sarà forse meno infetta da una palude d'acqua stagnante che da una risaia d'acqua corrente?

Veramente se ho fatto questi due ragionamenti si è perchè mi sembrano coerenti al sistema di libertà che governa il commercio e l'industria; ma vi è ancora un'altra ragione che milita contro questa legge.

Signori, voi avete approvato ultimamente il trattato colla Francia; ora in questo trattato sacrificaronsi molti generi secondari, come i vini, gli olii e simili: ed a pro di che? A pro della produzione del riso.

Ora, invece, ci si presenta una legge per restringere questa produzione. Che pro darà al paese quel trattato?

La legge presente è una di quelle alla quale il coltivatore per forza deve contravvenire, siccome per duecento anni vi si è contravenuto: e fare leggi non eseguite e non eseguibili, signori, è un grave danno per la morale di un paese.

Entriamo francamente nella questione, riconosciamo il diritto che ogni coltivatore ha di utilizzare a suo maggior vantaggio la terra, e ciò fatto e stabilito sotto forme preservative per la salubrità pubblica, castigate chi contravviene; ma usciamo una volta da quel sistema di ingiustizie e di favori che sono contrari allo stato presente della civilizzazione.

Io credo dunque che questa coltivazione dovrebbe essere anzi assai più libera, e che si dovrebbe lasciare all'industria (per quanto è possibile in questo genere) la maggior latitudine, la quale è l'unico mezzo per farla fiorire.

Dirò di più: questa legge mi sembra strana ora che abbiamo gli occhi di tutta Italia, anzi di tutta Europa rivolti su di noi. Si dirà che noi vogliamo restringere e proibire quello che altrove si amplia ed è premiato, e forse senza un prematuro concetto prendere tutte le disposizioni possibili per impedire che questa coltivazione si estenda. Vediamo che la Francia, nelle sue provincie del Mezzogiorno e nel dipartimento delle Bocche del Rodano e del Mezzogiorno, fa venire tanti nostri coltivatori dalla Lomellina e dalla Lombardia per coltivare ed insegnare questa coltura che prima era una specie di privativa per l'Italia. Dunque perchè vorremo noi restringere quello che altri studiosi di allargare?

Noi vediamo i nostri concittadini di oltre Ticino (e così chiamiamo quantunque dipendano da altra autorità), e più specialmente gli abitatori della bassa Lombardia e del Lodigiano, che estendono continuamente le loro risaie a misura che si può avere maggiore acqua, trascurando le risaie antiche per altro genere di produzione, facendo così servire la massa d'acqua che prima correva sulle medesime per rendere ubertosi i terreni sterili.

Lo stesso si usa nel Bolognese, e abbiamo visto la provincia di Bologna acquistare ricchezze e fortune, senza perdere la sanità, perchè non è ancora da alcuna statistica bene stabilito se sia la coltura del riso che sia nociva, o la mala vita che fanno i lavoratori. È bensì vero che si emanarono editti che le proibivano nell'alto Piemonte; editti che duecento anni sono poterano essere giusti, perchè vi sono delle epoche in cui le risaie possono essere nocive, o almeno, se non sono nocive, possono essere rappresentate da altra coltura utile al pari di quella del riso medesimo, quando i terreni sono giunti a quello stato di ubertosità che permettono di preferirla a qualunque altra coltivazione; ma, considerate le risaie come mezzo di miglioramento di fertilizzazione dei terreni, credo che sarebbe una barbarie al giorno d'oggi il volerle proibire o restringere. Dunque questa restrizione della zona in cui si può coltivare, mi sembra un non senso al giorno d'oggi. Ora, in questa legge che dicesi basata sopra

Poggetto della sanità pubblica, io non ci vedo nessuna precauzione presa a favore di questa. Se mi si dicesse che si deve nello stabilirsi di una risaia preparare gli scoli, badare che le acque non ristagnino nei terreni, insomma che si debbano osservare tutte quelle precauzioni che l'esperienza può suggerire, allora direi che la legge può esser buona.

Ma io non vedo in questa legge se non una sanatoria, come ho detto, per quelli i quali hanno contravvenuto a leggi che io non credo più in vigore, se non legalmente, almeno di fatto; leggi insomma che non si ha il coraggio di abolire, ma che debbono considerarsi come abolite dal momento che nessuno le vuol più osservare.

D'altra parte, se la legge prevedesse i casi pei quali potesse provarsi che la coltura delle risaie sia nociva, potrei ancora appoggiarla; ma io non ci vedo nessunissima precauzione, e non vedo neppure il perchè non sia perfettamente stabilito quali siano le cause dell'insalubrità portata da questa coltivazione.

Non è ancora bene stabilito se le cause dei mali lamentati siano prodotte da miasmi che si sviluppano, o dal mal nutrimento della gente impiegata in quella coltura, o dalla mancanza di locali per ricoverarsi; se insomma, per una quantità di inconvenienti, che non possono accertarsi che collo studio e coll'esame, siasi l'ufficio centrale a questo scopo applicato.

E volete intanto far una legge che stabilisce una regola che va a richiamare delle leggi che sono, potrei dire, decadute, per rimetterle in una specie di vigore? Mi pare che questo non è ragionevole; e io desidererei, piuttosto che vedere questa legge, che si promulgasse un vero e ben studiato regolamento sanitario, che stabilisse l'obbligo de' scoli d'acque non solamente alle risaie, alle praterie, ma a tutte le acque stagnanti; e desidererei che prima si esaminasse se siano le risaie la vera causa dell'insalubrità dei luoghi, o piuttosto quei pantani che esistono nel mezzo delle nostre rustiche abitazioni, dai quali devono naturalmente svilupparsi i miasmi assai più nocivi che non le acque correnti delle risaie o delle marcite. Credo di più che la questione delle risaie sia presso di noi, come lo fu nella Lombardia per tanti anni, la questione delle marcite.

Si è parlato molto, si è scritto assai più, e non mai si accordarono le opinioni sopra queste benedette marcite. Ora attorniano esse la città di Milano: vi è perciò qualcuno che si lagni delle terzane? Nessuno; perchè in Lombardia si sono prese le precauzioni necessarie per dar corso alle acque sì nelle città che nelle campagne. Insomma tutto sta a non lasciare imputridire le acque, a darvi scolo, cose tutte che spettano ai regolamenti sanitari e non alle leggi proibitive.

Ciò stante, darò il mio voto alla legge, se verrà totalmente cambiata, cioè se il principio della legge invece di restrittivo diventerà sanitario; senza di questo, dichiaro che non posso dare il mio voto ad una legge, la quale ha per me il difetto di essere una legge di privilegio.

Queste sono le mie conclusioni; del resto mi rimetto a quello che potrà dire altra persona assai più dotta di me in questa coltura, che ha fatti studi maggiori, il mio amico Pienza, il quale, facendo parte della Commissione che era incaricata di questo progetto di legge, potrà maggiormente parlare su tale proposito. Mi resta semplicemente a dire una cosa, ed è che mi rincresce che il Ministero abbia ceduto a quello che chiamerei opinione, o, per meglio dire, vago pregiudizio, ricevuto da quelli che non studiano le loro opinioni.

Il Ministero ha spiegato un principio, al quale mi unisco,

che è quello della libertà del commercio e dell'industria, e sono persuaso che il Ministero non cedette per la presentazione della legge, che a quella opinione che ho già spiegata, e, potrei dire, ad un pregiudizio popolare.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Se la legge che vi è presentata mirasse a stabilire un Codice definitivo per le risaie, invece di disposizioni transitorie, avrei molte difficoltà a rispondere a vari degli argomenti posti innanzi dall'onorevole senatore Balbi. Il Ministero non ha nessuna difficoltà a dichiarare che egli non ravvisa questa legge contraria a' principii che debbono regolare e che debbono informare un sistema definitivo di polizia agricola per ciò che riflette le risaie.

Il Ministero crede, come accennava l'onorevole preopinante, che, anzichè misure restrittive in ordine ai luoghi, siano da introdursi nella legislazione definitiva delle discipline sanitarie certe pratiche le quali debbano tendere a rendere più salutare la coltivazione del riso e a far che sparisca l'elemento nocivo che in essa risiede; e tanto è vero quanto ho l'onore di esporre, che, quando il Ministero nominava una Commissione per preparare un progetto di legge, la invitava a regolare il suo lavoro e le sue ricerche alla determinazione di quelle misure sanitarie che sarebbero state riconosciute opportune per diminuire gli inconvenienti che da molti si ravvisano in questo genere di coltivazione.

Ma pur troppo la Commissione istituita a tale oggetto non poté in tempo utile raccogliere gli elementi necessari onde emettere un'opinione fondata intorno a queste nozioni sanitarie.

Io non credo necessario di ricordare al Senato le varie fasi dei lavori di questa Commissione.

Essa aveva riconosciuto la necessità di procedere a indagini locali, le quali non poterono aver luogo per circostanze particolari, che non si possono attribuire a quella parte della Commissione composta di persone pratiche delle località in discorso; ma il fatto sta che la Sessione si è aperta senza che la Commissione fosse in grado di proporre una legge definitiva.

Si trattava adunque di combinare una legge provvisoria, nella quale non si potevano introdurre quelle discipline sanitarie di cui l'onorevole preopinante riconosce la necessità.

Cho doveva fare il Ministero? Non aveva che ad appigliarsi ad uno di questi due partiti: o lasciare assolutamente libera la coltivazione del riso, senza circondarla di alcuna di queste precauzioni riconosciute necessarie, poichè la Commissione nulla proponeva in proposito; oppure adottare una misura transitoria, che, senza pregiudicare in nulla la questione principale, avesse per effetto di rispettare i diritti acquistati, di portare il minor turbamento possibile nello stato attuale delle cose.

Il sistema di assoluta libertà della coltivazione del riso senza alcune prescrizioni sanitarie, io, quantunque assai fautore di questo genere di coltura, non potrei a meno di riconoscerlo nocivo; io non posso dissimulare al Senato, che la libertà quasi assoluta di fatto che si è accordata l'anno scorso, non abbia prodotto alcuni inconvenienti: la coltivazione delle risaie si è estesa in certe località sin quasi alle porte dell'abitato dei comuni, e si è estesa sino in siti che dominavano altimetricamente le abitazioni stesse, e quindi si sono riconosciuti non pochi inconvenienti, i quali con una legislazione definitiva sarebbe facilissimo il superare, ma che, ove si entrasse nel sistema di libertà assoluta, non si potrebbero sicuramente evitare. Quindi il Ministero ha creduto dover secondare i consigli della Commissione nominata, col proporre una

legge provvisoria, la quale mantiene la facoltà di coltivare a riso tutti i terreni che lo erano prima del 1848, e quelli i quali anche in zone altre volte proibite, non sono da nessuno denunziati come nocivi alla salute pubblica, e come tali siano riconosciuti dall'autorità provinciale.

Io credo che, così facendo, il Ministero abbia tutelato tutti gli interessi esistenti; egli non propone certamente la legge migliore possibile, ma non pregiudica in nulla l'avvenire; le riserva per allora quando la Commissione avrà proceduto ad un compiuto lavoro: le inchieste sono già da essa cominciate, e fra non guari potrà arrivare a proporre una legislazione definitiva.

Sicuramente complicatissima è l'inchiesta di disposizioni a prendersi in proposito, e la mia opinione personale si è che la coltivazione del riso circondata da prescrizioni, e con regole igieniche non sia nociva; ma debbo confessare che questa opinione è combattuta anche da persone autorevolissime, e come diceva l'onorevole preopinante, è contraria all'opinione popolare, è contraria ai pregiudizi correnti, ed è vero, per esempio, che l'immensa maggioranza di quelli che professano l'arte salutare, ha su questo punto un'opinione assolutamente contraria a quella che ho avuto l'onore di esporre. Io credo quindi che il Ministero non avendo proposto l'abolizione, ma proposto quelle norme sanitarie che egli crede indispensabili, non ha potuto mancare, nè ha mancato al suo dovere, come avremmo mancato, se fosse venuto proclamando l'assoluta libertà della coltivazione del riso.

Nè vale il dire che il Ministero, avendo adottato la massima della libertà in fatto d'industria e di commercio, sia inconsequente, e fallisca a' suoi principii; poichè qui non è un vincolo che si vuole imporre per proteggere o per favorire questa o quell'altra industria. Il vincolo che il Ministero mantiene provvisoriamente è dettato unicamente da considerazioni di igiene pubblica; e quand'anche noi giungessimo al tempo di applicare al commercio i principii di libertà, ci rimarranno sempre i vincoli delle considerazioni igieniche, vi saranno sempre leggi sugli stabilimenti insalubri vi saranno forse anche leggi per assicurare la condizione degli operai, senza che perciò il Parlamento, il Ministero possano aver la taccia di aver fallito ai loro principii.

Io credo d'aver indicato chiaramente quali fossero gli intendimenti del Ministero, e ripeterò col dire che il Ministero non intende d'aver proposto la miglior legge possibile, ma di avervi proposta quella che nello stato attuale delle cose, fosse la meno lesiva ai principii di libertà e nello stesso tempo riparasse a tutti gli inconvenienti possibili, che la coltivazione del riso, non ristretta da leggi sanitarie, potesse portare alla salute pubblica.

Se poi alcuno degli onorevoli senatori avesse in pronto tutto un sistema di legislazione sanitaria, che fosse ravvisata tale dal Senato da ispirare un'assoluta confidenza, il Ministero si riserva di esaminarlo, e quindi farà conoscere la sua opinione, quando avrà subito la prova della discussione.

PLEZZA È con dispiacere che io prendo la parola su questo argomento, avendo fatto parte della Commissione che fu incaricata della redazione della legge; ma siccome io trovo in questa legge che le disposizioni sono tali che, a mio parere, non produrranno il menomo beneficio per la salute, mentre ne soffrirà in qualche parte, quantunque piccola, l'agricoltura, perciò io credo mio dovere di fare qualche osservazione contro la legge stessa. Io combatto la legge perchè la credo basata su di un principio, su di una opinione che non può più, allo stato dei fatti già accertati, essere ammessa, e

perchè credo che la legge non produrrà il menomo bene alla salute pubblica.

Per questo motivo, il male che essa farà all'agricoltura ed a certe famiglie, sarà un male affatto gratuito e senza compenso. Io la combatto, perchè credo nell'istesso tempo che questa legge ritarda altre providenze, le quali si potrebbero fin d'ora sancire anche in una legge provvisoria, e che produrrebbero immediatamente molti benefici effetti. Io credo inoltre che questa legge, quantunque nel suo carattere di provvisoria non faccia neppur gran male all'agricoltura; pure, se mai avvenisse, come è avvenuto per molte altre leggi provvisorie, che dovesse durare per più anni, io credo che allora essa sarebbe e nociva gravemente all'agricoltura, e gravemente anche nociva alla salute.

Signori, io ho detto prima che questa legge parte da un principio e da un'opinione, che allo stato dei fatti accertati e delle attuali cognizioni non possono essere più sostenuti.

Le leggi antiche dalla prima all'ultima fissarono sempre distanza dagli abitati, confermando le risaie già introdotte. La legge attuale replica la stessa manovra, facendo anche questa volta battere in ritirata la legge avanti al praticato degli agricoltori... (*Rumori*) Le leggi antiche erano giustificate dall'opinione che prevaleva in quei tempi che le risaie fossero per se stesse nocive alla salute, epperò proibivano qualunque nuova introduzione di esse. Tale opinione in quei tempi era, dirò quasi, ragionevole; non era giusta, ma era, ripeto, quasi ragionevole, perchè, in verità, quando l'uomo si dà a coltivare una palude, ne nasce la conseguenza necessaria che le malattie si accrescano nei coltivatori immensamente, e che molti individui anche vi perdano la vita. I legislatori d'allora attribuivano al riso l'accrescimento delle malattie; il quale accrescimento non era da attribuirsi alla coltura del riso, ma bensì all'operazione della conquista della palude che l'uomo voleva fare sulla natura, all'operazione di smuovere le putrefazioni accumulate da più secoli; la quale palude senza di ciò avrebbe sempre più conservato il suo stato primitivo, e sarebbe per secoli ancora stata nociva a tutti i luoghi circostanti. Coll'introdurvi la coltura del riso, col farvi le opere necessarie per l'irrigazione delle risaie e per lo scolo, si cambia invece la natura del terreno, il quale cessa di essere paludoso, e diventa terreno fertile e sano; e devevi sempre aver presente che quel sacrificio di salute si è fatto andando a lavorare nella palude, ma non è una conseguenza necessaria della seminazione del riso, perchè eguale sacrificio di vita e di salute si sarebbe fatto se si avesse voluto risanare la palude senza seminarvi del riso; ma, ripeto, è un'operazione, è una battaglia che l'uomo combatte per conquistare sulla natura un luogo che essa avea creato pestifero, ed in queste conquiste fatte, con o senza la contemporanea seminazione del riso, sempre succederà che l'uomo lavorando entro una palude le malattie si accresceranno.

Questo è ciò che avveniva in quei tempi, perchè l'introduzione dell'irrigazione su vasta scala, massime nelle risaie, era allora una irrigazione introdotta di recente, e ognuno può facilmente persuadersi che anche senza l'esistenza di paludi in qualunque paese si introduca una vasta scia di nuova irrigazione, è naturale che i primi anni essa sarà nociva alla salute degli individui che vi lavorano, perchè non essendovi mai stata irrigazione in quel paese, non vi sono ancora tutte le opere manufatte che sono necessarie a fin di rendere innocua la coltivazione. Di queste opere non si conosce la necessità che col tempo successivo e coll'esperienza, alle volte, di molti anni. Oltre di ciò, quando l'irrigazione di nuovo s'introduce in un territorio, il territorio, che non è mai stato

lavorato dall'uomo, e reso adatto all'irrigazione, è di sua natura in molti luoghi ineguale, e nelle ineguaglianze si ferma l'acqua, e stagna, e imputridisce, la qual cosa non si può riparare se non con molte spese e lunghi anni di esperienza delle popolazioni.

Aggiungerò ancora che quando una popolazione agricola, che non è mai stata avvezza all'irrigazione, introduce nel suo territorio una vasta irrigazione, non può a meno di pregiudicare per molti anni la propria salute, perchè i contadini non sono pratici dei lavori della condotta di acque, non sono pratici nel governo delle acque stesse, non hanno quella abitudine di vestiti, di cibi, di abitazioni, di regola di vita che sono necessarie all'uomo che vive lavorando molte ore del giorno nell'acqua; e colle abitudini colle quali si conserva la salute lavorando all'asciutto, non è possibile che si possa conservare la salute cambiando tutt'affatto genere di vita, e lavorando all'improvviso nell'acqua.

Oltre di ciò, il corpo stesso dell'uomo, col continuare il lavoro nell'acqua e per molte ore ogni giorno, finisce per abituarsi e abituare le fibre del suo corpo a stare nell'acqua senza soffrire, ciò che non fa facilmente una popolazione la quale non sia mai stata avvezza a tutte queste cose.

L'irrigazione nuova in un paese dunque, dove si è fatta su vasta scala, deve di sua natura produrre degli inconvenienti, i quali si vanno poi riparando di mano in mano che la popolazione si avvezza a quelle precauzioni, a quelle abitudini che sono necessarie per questa sorta di lavori, e di mano in mano che l'esperienza avendo dimostrato necessarie alcune opere d'arte, si vanno praticando per diminuire gli inconvenienti dell'irrigazione.

I legislatori antichi hanno fatte le leggi quando l'irrigazione delle risaie si introduceva novella e si estendeva grandemente; hanno fatto la legge sotto l'impressione di quegli inconvenienti, e con questo si spiega perchè quelle leggi fossero così rigorose, che oggi sembrano fin crudeli per la gravità delle multe inflitte, in vista dei mali grandi venuti di nuovo nel paese dove si era introdotta questa irrigazione. Essi credevano che tutti quei mali fossero mali necessari, inseparabili da quella coltura, ed essi inserirono, per così dire, contro quella coltura come succede molte volte, perchè uno degli errori più ordinari della logica è di riconoscere come causa di una cosa le circostanze che precedono immediatamente l'effetto: *hoc post hoc, ergo propter hoc*; ecco il raziocinio che hanno fatto. Invece che se avessero meglio considerato, se avessero meglio raccolti i fatti e ragionato sovra di essi, avrebbero forse riconosciuto che quelli erano danni passeggeri, inevitabili, quando di nuovo si introduce l'irrigazione su vasta scala in un paese, ma rimediabili; e quei danni, l'esperienza ha poi dimostrato che non solo non sono inevitabili, ma in molti luoghi sono già stati quasi completamente rimediati.

Ora noi non facciamo che richiamare la legge vecchia quanto alla distanza. Io dico che oggi non è più lecito fare lo stesso errore che hanno fatto i legislatori antichi, perchè questi erano sotto l'impressione di fatti ai quali attribuivano cause che noi riconosciamo che non sono sussistenti; e che non sia vero che la coltura del riso sia inconciliabile colla salute, a senso mio, è facile provarlo.

Ciò asseriscono quasi unanimi tutte le popolazioni risicole, e col fatto, col trasgredire le leggi che si fanno di proibizione, e col reclami continui contro la legge stessa. Giacchè non meritano neppure risposta seria, ma solo compatimento quegli umanitari i quali trattano tutti i proprietari e le popolazioni risicole come stupidi egoisti che sacrifi-

cano la salute dell'umanità, la salute delle proprie famiglie ed anche la propria al solo interesse, alla sola sete dell'oro. Ciò attestano, oltre i reclami delle popolazioni, le indagini stesse che furono praticate su questa materia dal Governo; ed infatti io leggo nella relazione della Commissione che nel 1816, 4 marzo, la delegazione rinnovò gli antichi divieti, ma usando largamente della facoltà che gli era stata conferita, legittimava, in quell'anno e poi, molte risaie di cui i periti da essa impiegati attestavano l'innocuità.

Dunque vi sono già state indagini, vi sono state già perizie, è già verificato, è già constatato un fatto che vi possono essere delle risaie innocue. Ciò attestano inoltre le statistiche tutte che ha fatto fare il Governo le quali vi presentano le provincie risicole in aumento progressivo di popolazione, con progressiva diminuzione di morbi, con abitanti, tra le varie provincie dello Stato, i più sani e più perfetti di robustezza fisica, avendo esse minori individui scartati dalla leva militare per cagione d'infermità.

A fronte di questi fatti già constatati, una volta provata ed ammessa la possibile innocuità delle risaie, quale è il diritto dello Stato di mettere limiti all'esercizio delle proprietà dei privati, quale è il dovere del legislatore nelle sue leggi sia provvisorie, sia definitive?

A senso mio, il diritto dello Stato, il dovere del legislatore non è, nè può essere altro che di tendere a sceverare le risaie innocue dalle nocive, nel quale scopo due vie, due qualità di norme gli si presentano: la prima è la prescrizione di quelle norme igieniche che impediscono, ove è possibile, che le risaie diventino nocive alla salute; la seconda è la proibizione, la soppressione assoluta di quelle risaie nelle quali, per circostanze particolari, colle sole norme igieniche non è possibile ottenere lo scopo supremo dell'innocuità alla salute.

Qualunque legge che tendesse a questo scopo sarebbe accolta con gratitudine dalle popolazioni risicole, le quali più delle altre sono convinte che molto ci è da fare su questa materia, che ci sono delle norme che si potrebbero adottare e senza dilazione prescrivere, perchè succede in molte circostanze che le risaie o guastano l'acqua dei pozzi o inumidiscono le abitazioni, o perchè, trascurati gli scolatoi, imputridiscono le acque nei campi e corrompono l'aria: queste sono cose conosciute nelle popolazioni dove si coltiva il riso e contro le quali le popolazioni stesse reclamano che il legislatore provveda.

Ma questa legge, a senso mio, non è nè nell'una, nè nell'altra via; non è nè in una, nè nell'altra delle vie nelle quali sole dissì essere lecito, allo stato dei fatti conosciuti, da un legislatore di fare leggi, perchè questa legge non fa altro che rinnovare i perimetri, che erano parte delle leggi antiche.

Questi perimetri, la Commissione stessa ci dice che sono stati stabiliti arbitrariamente: « queste distanze, ora accresciute, ora diminuite, furono sempre stabilite arbitrariamente senza che niuna considerazione giustificasse più questa che quella misura. »

Dunque il rinnovare questa misura, a senso stesso della Commissione, è un rinnovare un arbitrio, rinnovare una cosa che non è giustificata dai fatti, è un rinnovare oggi colla nostra legge gli arbitrii che, per mancanza della cognizione giusta dei fatti, furono commessi allora dai legislatori.

Questa legge non proibisce le risaie, che per particolari circostanze si potessero veramente trovare nocive, se non nel perimetro delle distanze dagli abitati, e quelle fuori di tal perimetro le lascia affatto libere.

Io credo che la legge, la quale voglia mirare a proteggere la salute, deve proibire le risaie che si potessero riconoscere e provare nocive ancorchè siano fuori del perimetro, poichè il diritto di proprietà è illimitato, finchè non si nuoce alla salute; ma cessa d'essere diritto di proprietà dal momento che è provato che quell'operazione nuoce alla salute.

Una volta che si potesse provare che una risaia è nociva, non c'è più perimetro da stabilire, deve essere soppressa, se non è rimediabile colle norme igieniche, sia o non sia fuori del perimetro che leggi antiche arbitrariamente stabilirono.

Io credo per questi motivi che la legge attuale non farà alcun bene alla salute, e nello stesso tempo incaglierà l'agricoltura, e potrà essere molto nociva nei tempi avvenire, se mai il provvisorio avesse a durare molto tempo.

Ho detto inoltre che essa farà un danno gratuito, e mi dispiace di aver detto parte dell'argomento che lo prova, ma lo ripeterò il più brevemente che potrò.

Dico adunque che essa fa un danno gratuito, perchè, senza riguardo alla constatata innocuità, proibisce tutte le risaie che si trovano in certi perimetri, sebbene alcune di esse sieno o possano essere innocue, e non provvede niente a quelle fuori del perimetro stabilito che fossero nocive; è chiaro che, o la nocuità proviene da infiltramenti nei pozzi e nelle abitazioni, o proviene dai miasmi che esalano le risaie; se proviene da infiltramento nei pozzi e nelle abitazioni, qualunque sia la lontananza delle risaie che produce questo infiltramento, fosse anche essa fuori del perimetro, deve essere proibita, e questa è cosa non tanto difficile a verificare. Vi saranno forse dei casi in cui sarà difficile, e si richiederanno replicati esperimenti, forse anche di qualche anno, dove converrà anche, per accertarlo, proibire provvisoriamente una risaia, affine di vedere quale effetto si produce nei pozzi e nelle abitazioni dalla sospensione di quella coltura, ma in generale non sarà molto difficile ad accertare un infiltramento.

Quanto poi al terzo modo di nuocere, che può avere la risaia, cioè quello di esalare miasmi, per questo, se io non erro, è affatto inutile qualunque precauzione di distanza; tutti sanno che una volta che si forma una palude, nella quale l'acqua imputridisca, siccome l'aria percorre molte miglia in un minuto secondo, a meno che si proibiscano nell'intero territorio, non sarà mai di alcun utile l'allontanare le risaie di 500 o di mille trabucchi.

Poco di più si può fare, perchè siccome nei paesi e nelle provincie, in cui si coltiva il riso, sono assai frequenti le abitazioni per poco che si estenda la distanza della risaia dall'abitato, le distanze di un abitato si incrociano con quelle dell'altro, e credendo di proibire il riso nei perimetri di alcune centinaia o mille di trabucchi, sarà proibito da per tutto. Se si vuole dunque permettere questa coltura, non si può fissare nessuna distanza. Se dunque si vuole rimediare all'inconveniente della malaria, bisogna impedire che diventi palude una risaia, ed impedire che possa putrefarsi l'acqua insieme alla materia organica accumulata in essa.

Mi pare per questi motivi che questa legge non rimedierà al male, e non rimediando al male che può provenire dalle risaie, ne viene per conseguenza che tutti gli incagli e il danno che essa farà all'agricoltura saranno gratuiti, perchè senza ottenere in compenso il beneficio della salute.

Se le risaie non sono per sé nocive, è innegabile però che lo possono facilmente diventare quando non si eseguiscano le norme igieniche, che consistono nel fare in modo che per mezzo di colatori bene regolati si asciughino i fondi, e sia impedito lo stagnamento, epperò la putrefazione delle acque. Queste norme le avevano date anche i legislatori

primi i quali proibivano, come si vede anche dalla relazione, fra le altre cose, quella di lasciare che l'acqua si putrefaccia nei burroni.

Questi burroni io credo non siano altro se non grandi buche o fosse, le quali si formano alcune volte per l'escrescenza delle acque, in occasione del rompimento di una ripa o di un argine, allora quando le acque, rovesciandosi agglomerate ed impetuose, scavano a grande profondità il terreno.

Il fondo del burrone essendo più depresso del fondo dei fossi colatori, è chiaro che essi non hanno più scolo: non v'è altro modo di ovviare allo stagnamento in essi delle acque, che portarvi immediatamente della terra affine di rialzare il terreno al livello del fondo del fosso colatore; senza di ciò, l'acqua si ferma ivi in gran quantità, la quale, tolta poi l'acqua alla risaia, fa sì che gli insetti acquatici vi si fermino dentro, giacchè è notorio che ciò che si dice da molti che col levare l'acqua ai risi una gran quantità d'insetti imputridisca sul terreno non è vero.

Se il fondo è ben rialzato e capace di scolo, gli insetti acquatici ed i pesci che naturalmente non vogliono andare all'asciutto stanno nell'acqua, e la seguono quando si ritira, e vanno con essa ai gran canali ed ai fiumi, e ben poca quantità ne resta nel fondo. Ma se il fondo è disuguale, se burroni esistono o fossi male espurgati, allora e pesci e insetti, trovando in essi l'acqua ancora abbondante, non seguono l'acqua che si ritira, non vanno ai fiumi, ma si fermano nelle bassure che hanno interrotta la comunicazione coi fiumi, e quando coll'evaporazione e assorbimento del terreno viene l'acqua a mancare, si formano ammassi di materie organiche in putrefazione che non ponno a meno di infettare l'aria circostante. Ora, a questo inconveniente, in che modo si rimedia con questa legge lasciando ancora su questo riguardo le cose quali sono?

Io dico dunque che quando si voglia con una legge rimediare a questo inconveniente, bisogna obbligare il proprietario a togliere subito i burroni appena che si fanno, portandovi subito della terra per riempirli.

Io ho detto inoltre che questa legge può col tempo diventare anche nociva in quanto che all'articolo 7 proibisce d'introdurre risaie nei terreni nei quali le risaie non hanno mai esistito; è vero che questa legge è provvisoria, ma potrebbe il provvisorio anche durare lungamente; e siccome i proprietari non tutti dispongono di grande quantità di terreni, molti saranno obbligati a seminare riso per più anni nell'istesso fondo, per non gettare infruttuoso il capitale delle acque, e questo è il miglior modo di guastare l'aria, perchè, conservando il riso per molti anni nello stesso fondo, vi si generano e moltiplicano gli insetti, e le erbe acquatiche che vi si distruggerebbero da se sole, col solo effetto della vicenda, sopprimendo le risaie vecchie, e sostituendo delle nuove, e coltivando cereali dove prima era risaia, si distrugge quella materia organica che cominciava a depositarsi. Questa osservazione di fatto è tanto costante, che delle provincie risicole quella che una volta era la più malsana, che è quella che abito, ed era malsana al segno che era ed è ancora proverbiale la sua malaria al giorno d'oggi, ora si trova essere la più sana, e ciò non per altro motivo se non perchè ha generalizzata in tutte le sue colture la vicenda. Nella provincia novarese, di mano in mano che la vicenda si estende, migliora anche l'aria: questa è cosa conosciuta e che si può verificare.

Il restringere, l'impedire, il fare che alcuni proprietari siano incagliati nel fare la vicenda è una misura che per sé sola può diventare nociva. Questo dico, quando questa legge

provvisoria durasse degli anni, perchè quando non avesse a durare che un anno o due non vi sarebbe danno, o sarebbe insensibile. Conchiudo dunque che la legge provvisoria non deve aggirarsi su delle presunzioni, e partire da quei fatti che si sono già riconosciuti erronei ed insussistenti: l'attuale legge provvisoria non è che la legittimazione di fatti compiuti come le leggi antiche, cosa che deve farsi dal legislatore, quando ha riconosciuto che le leggi antiche sono basate sopra errori di fatto, ma cosa che da sé sola non servirà molto a migliorare la salute.

Io dico che la legge provvisoria deve restringersi a prescrivere tutte le norme, che allo stato di fatto che sono già accertate, allo stato delle cognizioni che si hanno, possono essere messe in pratica; fra queste norme avvi quella di fare i pozzi dove non vi sono, giacchè vi sono ancora de' cascinali che non par credibile, eppure sono senza pozzi, e ne potrei anche citare qualcheduno, non nella mia provincia, ma che pur esistono. In quei cascinali i contadini sono obbligati ad andare a prendere l'acqua per bere, e far cuocere il loro pasto in cattive fontane dove colano dentro le risaie. A queste cose si può e si deve provvedere subito; quegli abitanti bevono tutto l'anno quel veleno; perchè lasciare che anche durante la vita della nostra legge provvisoria siano obbligati a ber veleno? Vi sono in molti luoghi de' pozzi che sono guasti dalle risaie e in cui la cosa è facile a conoscersi, e che tutti ammettono per vera anche nel vicinato: e perchè continuare a lasciare bere quell'acqua che non si può bere se non costretti dalla necessità?

Io vorrei dunque che la legge provvisoria si occupasse di quelle misure igieniche, che i fatti accertati e le cognizioni attuali ci autorizzano fin d'ora a credere giuste e che sono fin d'oggi eseguibili; con questo si verrebbe a fare un utile grande alla salubrità pubblica senza incagliare l'agricoltura. Io non credo che si possa chiamare incagliare l'agricoltura se qualche risaia verrà soppressa quando sia accertato che è nociva, giacchè nessuno ha diritto di coltivare a riso un fondo con danno dell'altrui salute, e conchiudo perciò che sia rimandata la legge attuale alla Commissione, la quale ne proponga una nuova ristretta a queste norme igieniche, e ciò è tanto più necessario, in quanto che la legge attuale non è più neppure eseguibile nel senso in cui fu formolata dalla Commissione, e nel senso in cui il Governo l'aveva presentata.

La Commissione ed il Governo hanno prescritto i termini entro i quali dovessero essere eseguite le formalità prescritte dalla legge coll'idea che prima che venisse il tempo utile per la coltura del riso i proprietari potessero sapere se avevano da seminare riso od altro; ma ora ciò non è più fattibile, perchè i termini prescritti ammontano a 50 o 55 giorni, i quali si richiedono per le formalità cui deve soggiacere la legge prima che un proprietario conosca la decisione delle intendenze generali a suo riguardo.

Siamo già al mese di marzo; a momenti il seminario del riso incomincia; e se si adotterà questa legge, bisognerà distruggere delle risaie già seminate e lasciare incolti dei terreni per tutto quest'anno, perchè per poco tempo che richieda la legge per essere approvata dalla Camera dei deputati, non sarà più possibile arrivare in tempo acciò, dopo conosciuta la soppressione ordinata della risaia, in un campo si possa seminarvi un altro raccolto. Conchiuderò adunque perchè la legge venga rimandata alla Commissione, perchè ne proponga una la quale versi unicamente sulle norme igieniche che si possono proporre allo stato delle cognizioni attuali e che sono eseguibili, ed ordini sin dal dì d'oggi la

soppressione di ogni qualunque risaia fosse provata dannosa gravemente alla salute in modo, per particolari circostanze, non rimediabile con norme igieniche.

GIUNIO, relatore. Io comincerò là dove l'onorevole preopinante ha terminato il suo discorso. Egli propone in conclusione che il progetto di legge che cade ora in deliberazione venga rimandato all'ufficio centrale acciocchè esso vi sostituisca un progetto interamente differente, e nel quale si limiti a proporre quelle norme igieniche che crederà necessarie perchè la coltura del riso rendasi innocua e quanto meno nociva sia possibile. Ora l'ufficio centrale, per mezzo della relazione che ha avuto l'onore di fare, ciò principalmente intese di inculcare, cioè che gli studi finora fatti dagli uomini meglio versati nelle cose relative alla pubblica salubrità, che questi studi, dico, non sono neanche oggi tanto avanzati da poter fornire basi sicure ad una novella legislazione sulle risaie. In altri termini, che i membri della Commissione non credono se stessi abbastanza istrutti nei fatti relativi a questo ramo di pubblica igiene, per poter suggerire regole certe da applicarsi alla coltura del riso per renderla meno insalubre.

Ora, o che essi ben si appongano nel credere che veramente le ricerche finora fatte non sieno sufficienti, o che essi in conclusione si ingannino, non si vorrà certamente contristar loro il diritto di protestare della propria ignoranza, della propria incapacità di preparare così su due piedi un altro e miglior progetto di legge.

Il solo effetto che potesse dunque avere il rimando invocato dall'onorevole preopinante, sarebbe quello di non aver nessuna legge provvisoria, nè per richiamare in vigore le leggi antiche, nè per stabilirsi norme novelle.

Del resto poi, che quella ignoranza non sia tutta propria esclusivamente dei membri del vostro ufficio centrale, ma possa dirsi in qualche modo generale, mi pare potersi dedurre facilmente dalle difficoltà, che dal 1250 a questa parte si oppongono alla compilazione di una legge da tutti desiderata.

So bene che le questioni di pubblica igiene non erano state nel xvii e nella prima metà del xviii secolo studiate forse con tale accuratezza e con tanto corredo di teoriche cognizioni da poterne augurare conclusioni giuste e sicure.

Ma dal 1750 al 1851 in cui viviamo, in questo secolo in cui tutte le scienze pure, e particolarmente tutte le scienze applicate hanno fatto così grandi progressi, veggiamo noi che le questioni sulla insalubrità della risicoltura si sieno di molto avanzate? Vi risponda per me l'esito che hanno avuto i tentativi fatti dal 1800 a questa parte per stabilire una più razionale legislazione delle risaie.

Nel 1806 il Governo del regno d'Italia, regno nel quale certamente non regnava l'ignoranza, non dominavano i pregiudizi, Governo che certamente non si poteva chiamare debole nè reativo, nel regno italico, dico, e nel 1806, un decreto reale annunciava prossima la pubblicazione di un regolamento sulla coltura delle risaie.

Come attenne esso quel Governo la sua promessa?

Tre anni appresso uscì veramente un secondo decreto reale; esso bandiva le risaie a 8 chilometri intorno a Milano, le bandiva a cinque, a tre, a un chilometro, a mezzo chilometro dagli altri comuni, cioè applicava una volta ancora all'antico male l'antico rimedio; nulla di nuovo non si era saputo trovare, nulla di migliore: e lo applicava, o signori, in qual modo? Lasciando ai coltivatori di risaie nelle vicinanze di Milano tre anni di tempo per ridurle alla distanza prescritta, ed a tutti gli altri comportando indefinitamente la

coltivazione delle risaie, anche nei limiti vietati, comportandolo, cioè, fino a tanto, dice il decreto, che, sentiti i Consigli comunali e dipartimentali, si sia altrimenti provveduto; in altre parole, fintantochè il Governo abbia acquistati i lumi necessari per poter proporre una legge definitiva.

Tornarono nel 1813 gli augusti sovrani della Casa di Savoia a reggere gli antichi loro domini: prima loro cura fu di richiamare all'osservanza le leggi antiche per impedire un'ulteriore estensione delle risaie, e correggere quelle che avevano avuto luogo in loro assenza. Si succedettero dal 1813 al 1851 le disposizioni legislative; tutte tornarono a rinfrescare le antiche prescrizioni intorno alle distanze; niuna, che io sappia, seppe trovare nuovi rimedi. E non si creda che intanto il Governo si rimanesse per incuria in le mani alla ciatola, e per bella negligenza anteponesse il facile ripiego di richiamare leggi antiche alla fatica ed al fastidio di studiare e promulgare leggi nuove. Infatti non si cessò dallo studiare la questione dell'insalubrità delle risaie. Lasciamo le cose più remote, e veniamo soltanto al 1835. Il magistrato di sanità di Piemonte fu allora incaricato della compilazione di un progetto di regolamento; questo progetto di regolamento dopo tre anni si trovò compiuto; venne al Consiglio di Stato: il Consiglio di Stato, dopo nuovi e lunghi studi, in gran parte lo riformò: nel 1840 questa seconda rifusione del progetto era compiuta anch'essa.

Convien però dire che il Governo non credesse che in quello stato il regolamento proposto fosse ancora eseguibile; poichè credè poco stante una nuova Commissione, alla quale rimandava ancora il progetto stesso, e questa Commissione ristudiò una terza volta, di nuovo lo riformò. Ma che? D'allora in qua io non so che questo progetto sia divenuto legge. Anzi, l'anno scorso divenendo urgente per le discussioni che si eran fatte in Parlamento sopra questo argomento, divenendo urgente, dico, di compilare finalmente una legge definitiva, questo stesso progetto fu rimesso ad una quarta Commissione acciò vedesse o in questo, o in altro modo di provvedere finalmente ad un bisogno vivamente sentito. E questa quarta Commissione, per primo suo atto, pubblicò ne' fogli la mancanza di dati positivi impedirle di proceder oltre nelle sue incumbenze; domandò agl'intendenti, domandò ai comuni, domandò agl'insinuatori novelle e più ampie e più precise informazioni, deliberò di procedere per via ancora d'inchieste, condotte da' suoi membri ed a queste pose mano.

Se tuttocì non dimostra ad evidenza che la questione non è matura, che il Governo non ha alle sue mani basi sicure sulle quali appoggiare la nuova legge, io per me non so qual altra dimostrazione migliore se ne voglia desiderare.

Io vi prego dunque, signori senatori, a considerare, che il rimandare questo progetto di legge all'ufficio centrale sarebbe un dichiarare che assolutamente non si vuole avere veruna legge transitoria, che assolutamente si vuol lasciare in pienissima balla degli abitanti della provincia risicoltrice di estendere a loro piacere la coltura del riso.

L'onorevole preopinante ha lungamente ragionato per ispiegare le ragioni che possono aver indotto i nostri avi a sancire con leggi la proibizione di coltivare risi a certe distanze dalle abitazioni, e quelle che, a parer suo, debbono distoglierci dal seguire le loro tracce.

Egli diceva (se ho bene inteso le cose da lui addotte) che la coltura del riso è necessariamente assai più dannosa nei primi tempi in cui venga introdotta, che l'irrigazione dei terreni è necessariamente assai più insalubre quando è recente, che quando per lunga abitudine gli abitanti del luogo

hanno imparato il modo di far, senza nocimento, uso dell'acqua.

Io consento pienamente con lui su questo punto, e non ho la menoma esitazione a riconoscere che la coltura delle risaie, in grazia dei progressi che l'arte agricola è venuta facendo da due secoli a questa parte, è oggi certamente meno nociva d'assai di quello che dovette essere due secoli fa; ma non viene perciò dimostrato che essa sia assolutamente innocua; restano sempre in piedi, l'una in faccia all'altra, due opinioni, le quali per nulla non accennano di volersi per ora accordare.

Sorge da una parte l'opinione universale, l'opinione pubblica più o meno illuminata, la quale io credo che grandemente esageri a se stessa il danno delle risaie, considerandole come assolutamente mortifere, ma che pure si appoggia in gran parte alla sentenza di quanti coltivano la scienza medica, i quali tutti d'accordo proclamano l'insalubrità delle risaie, e vogliono limitarne la coltura.

Milita per l'altra parte l'opinione dei proprietari di risaie, persone senza alcun dubbio onorevolissime ed incapaciissime di fingere e propugnare principii e credenze che veramente non tengano per verissimi e certissimi, ma persone che possono involontariamente credere salubre una coltura ch'essi praticano con grande vantaggio, e che non esiterebbero certamente ad abbandonare qualora potessero crederla immediatamente nociva alla pubblica sanità.

Fintantochè non sia chiaramente dimostrato che la pubblica opinione aberra, che l'opinione de' medici è insostenibile, sarà debito del Governo il mantenere quelle prescrizioni che possono essere necessarie, o per impedire la coltura del riso nei luoghi in cui è stata finora generalmente creduta dannosa alla salute pubblica, od almeno per impedire che questi danni si facciano d'anno in anno più gravi.

La necessità d'una legge transitoria mi pare evidente; ora questa legge transitoria che cosa dev'essere? deve essa schiantare l'antica legislazione, sostituirne una nuova fondata sull'opinione di due o tre persone rispettabilissime sì, ma che pur non possono con l'autorità loro dare al Governo sì fermo appoggio, ch'ei debba senza esitazione andare a ritroso dell'opinione più generale, corroborata da quella di tutti i medici, e creare, dirò così, novelle norme, le quali debbano servire di fondamento alla legge?

Ma, o signori, queste norme dopo un anno, dopo due o tre anni di prova andrebbero forse di nuovo abolite; bisognerebbe sostituirvene delle nuove; e noi non faremmo altro mai che compromettere interessi esistenti, e creare nuovi interessi, per comprometterli poi di nuovo quando ci parrà di esserci male apposti nel regolamentare.

Io credo dunque che una legge transitoria debba essere così fatta che per nulla non comprometta la base futura della legislazione definitiva, che per nulla non pregiudichi ad una questione che, per le ragioni che ho addotte finora, non si può per adesso definitivamente risolvere.

L'onorevole preopinante ha voluto trarre argomento dell'inefficacia delle prescrizioni relative alla distanza legale dagli abitati da un fatto citato di volo nella relazione, cioè dalle licenze numerosissime concesse nel 1816, o poi dalla delegazione creata specialmente per sovrapvedere alla esecuzione delle leggi sulle risaie, quasi che queste numerose licenze concesse allora dalla delegazione sul dire dei periti fossero sicura prova che quelle risaie erano innocue.

Ma, signori, la Commissione non ha detto nulla di ciò; la Commissione si è limitata ad esporre i fatti, che, cioè, nel 1815 il Governo commise ad una delegazione di fare eseguire

le leggi antiche sulle risaie, lasciando in facoltà di essa l'autorizzare quelle che credesse non nocive, purchè questa innocuità risultasse dal dire di speciali periti. La delegazione si valse di questa facoltà; delegò periti a riconoscere se quelle tali risaie per le quali si domandava il permesso di continuare l'esercizio fossero o non fossero nocive.

I periti riferirono il più delle volte non essere nocive, e la delegazione concedette le licenze. Ma se i periti abbiano riferito il vero od il falso, molte volte la delegazione stessa non l'avrebbe saputo; quanto a noi, non lo sappiamo assolutamente. Molti credono anzi che queste perizie sieno state in molti casi una commedia; che i periti abbiano compiaciuto ai proprietari dichiarando innocue delle risaie che talvolta non avevano neppur vedute da lontano; e che la delegazione volendo rendere meno difficile il suo incarico, e non sollevarsi contro un troppo formidabile esercito d'interessi ribellanti, siasi mostrata anzichè accondiscendente nell'accogliere il dire dei periti.

Soggiungeva l'onorevole senatore, che le notizie statistiche raccolte per ordine del Governo vengono anch'esse a dimostrare quanto poco fondate sieno le apprensioni che dal pubblico si nutrono sull'insalubrità delle risaie. Io non ho veruna delle cognizioni necessarie per entrare profondamente nell'esame di questa formidabile questione della salubrità od insalubrità delle risaie; ma poichè si è parlato di statistiche, poichè da queste si sono volute dedurre riprove della salubrità delle risaie, mi sarà permesso, facendo ciò che tanto sovente si pratica, di adoperare le statistiche medesime per dimostrare precisamente il contrario, sia che i fatti che nelle statistiche si raccolgono non sieno sempre perfettamente osservati, sia che si renda necessario tener sott'occhio non un fatto solo, ma tutti, prima di poter dedurre sicura conseguenza.

L'onorevole signor preopinante ci dice che la popolazione della Lomellina è cresciuta negli anni passati, quantunque la coltura del riso vi si sia venuta sempre estendendo. Ora, esaminando i due censimenti del 1838 e del 1848 io trovo che veramente la popolazione della Lomellina si è accresciuta e che in ordine all'aumento della popolazione nell'ultimo decennio essa tiene il ventesimo luogo tra le provincie vostre di terraferma; ma se ricerco poi qual luogo essa tenga per la frequenza dei matrimoni e pel numero delle nascite, trovo che tiene assolutamente il primo luogo fra tutte le provincie; cioè, quantunque la Lomellina sia di tutte le provincie quella in cui per ogni centinaio di abitanti si celebra maggior numero di matrimoni e nasce il maggior numero di bambini, la Lomellina non è però fra tutte le provincie quella in cui la popolazione cresca più rapidamente, ma bensì la ventesima soltanto.

Ciò prova dunque che altre cagioni si contrappongono all'effetto di quei matrimoni, di quelle nascite, che cioè una corrispondente mortalità viene a diminuire quell'aumento di popolazione che dovrebbe da quelle nascite necessariamente conseguire.

Faceva osservare ancora l'onorevole preopinante che nella leva militare la provincia di Lomellina è una di quelle in cui sia minore il numero delle riforme per motivi di infermità corporali; e ciò è tanto vero, che rispetto al numero dei riformati la Lomellina occupa fra le 57 provincie di terraferma il sesto luogo, cioè in ordine al minor numero dei riformati, le provincie si seguono così: San Remo, Asti, Novi, Alessandria, Acqui, Lomellina: San Remo che ha 26 riformati su 100 inscritti, Asti 26, Novi 37, Alessandria 39, Acqui 40, Lomellina 42; seguono Novara 46, Nizza 52, ecc. Ma in primo

luogo queste riforme che si fanno in occasione di leva per infermità corporali cadono sopra certe particolari infermità, anzi per lo più sopra certe particolari deformità che non si possono prendere per misure dell'insalubrità del luogo.

Ne sia prova che molte delle provincie reputate le più sane, in questa tabella di riformati in occasione di leva militare trovansi collocate in fin di lista, mentre alcune di quelle che si credono le meno sane vengono in principio di essa. Oltre di ciò a questo fatto innegabile si può contrapporre un altro fatto non meno innegabile, ed è questo, che se nelle provincie di Lomellina è piccolo a fronte delle altre provincie il numero dei riformati, nelle provincie di Lomellina a fronte delle altre provincie è massimo il numero delle morti immature.

Si mettan per ordine tutte le provincie dello Stato rispetto al numero di abitanti che muoiono al disotto dei 5 o al disotto dei dieci anni: la provincia di Lomellina invece di comparire in una delle prime serie comparirà nella penultima, e la provincia di Vercelli nell'ultima affatto. E le differenze sono queste: Saluzzo 378 per 1000, cioè su 1000 morti d'ogni età 378 morti al disotto dell'età di 10 anni; nel Chiablese 382, poi via via. Bobbio 486, Mondovì 506, San Remo 526; e questo numero si va di provincia in provincia accrescendo fino a 594 per la Lomellina, e 596 per Vercelli.

Io non voglio dare a questi riscontri statistici più peso di quello che si possono meritare. So troppo bene quanta incertezza vi possa essere nelle tavole statistiche. Solo ho creduto doverli contrapporre ad altri dati statistici presentati dal preopinante.

Io concludo, o signori. Una legge transitoria è assolutamente necessaria per impedire che si vengano creando e radicando novelli interessi, i quali si debbano poi con una legge definitiva fra pochi anni danneggiare.

Questa legge transitoria non può appoggiarsi sopra lunghi e maturi studi, i quali finora non sono compiuti. Questa legge transitoria può dunque aver un solo scopo: richiamare l'esecuzione delle leggi antiche, ancorchè imperfette; legittimare quelle infrazioni, le quali per essere già più antiche hanno creati maggiori interessi, e distinguerle dalle più recenti, più numerose, e meno scusabili perchè commesse dopo che solenni disputazioni parlamentari dovevano aver messo in avvertenza i proprietari che le loro risaie potrebbero, e probabilmente sarebbero fra poco tempo soppresse.

Finalmente per tutte le risaie che non hanno per loro la sanzione del tempo, procurare, per quanto è possibile, di discernere le nocive dalle innocue, bandire le prime, ed assolvere le seconde.

Tale è lo scopo del progetto di legge, il quale è sembrato all'ufficio centrale rispondere nelle sue disposizioni a tutte le necessità presenti; esso ha creduto dovervene proporre l'adozione; esso crede dover persistere nelle sue prime conclusioni.

MORIS. Ho chiesto la parola per non lasciar passare senza osservazione alcune proposizioni emesse dall'onorevole signor senatore Piazza. L'opinione, diss'egli, che le risaie siano essenzialmente insalubri, se non era giusta, era tuttavia, ne' tempi andati, ragionevole; ora poi non lo è più. Rispondo essere stata opinione in tutti i tempi, in tutti i luoghi e presso tutti i medici (i quali in materia d'insalubrità sono i soli giudici competenti) che le risaie per la natura loro siano più o meno insalubri; che il fomite onde procede l'insalubrità è sempre stato e sarà più o meno sempre lo stesso.

L'onorevole signor senatore parve attribuire i danni delle

risaie in ispecial modo all'irrigazione, e faceva distinzione tra le risaie innocue e le nocive. Ma egli è incontrastabile che i danni delle risaie non procedono unicamente dall'umidità, che vi esistono sostanze vegeto-animali, le quali ogni anno in vario grado, secondo le località, passano alla scomposizione, che i principii i quali si svolgono nell'aria atmosferica la viziano, la corrompono. Laonde io farò distinzione fra le risaie meno e le risaie maggiormente nocive; non chiamerò nessuna risaia in se stessa innocua.

Si appoggiava l'onorevole preopinante alle statistiche: credo che a ciò abbia vittoriosamente risposto il mio collega relatore dell'ufficio centrale; avvertirò soltanto come le statistiche non vogliono solo essere riguardate presso la popolazione permanente, ma ben anco presso quella che a ragione dicesi avventizia. Tutti sanno che i contadini delle provincie finitime a quelle ove praticasi la risicoltura, accorrono, come si dice, ai risi; vi accorrono vigorosi e vispi, tornano poi alle case loro, bensì provveduti di buona messe, ma in parte infermicci; e se noi consultiamo le statistiche non soltanto dei paesi dove si coltiva il riso, ma pur anche quelle degli ospedali delle provincie adiacenti, noi vedremo come parecchi ogni anno vi soccombano appunto pelle malattie contratte nelle risaie.

L'onorevole preopinante avvertiva, per ciò che spetta ai perimetri, che se coll'aria si traslocano e si diffondono i miasmi, parimente devon riuscir nocive le risaie poste od in vicinanza od a distanza dagli abitati, che in conseguenza lo stabilire dei perimetri è omninamente inutile; ma tutti sanno che sta il fomite dove si coltiva la risaia, che ivi maggiore è la causa dell'infezione, che allontanandosi dal fomite vanno diradandosi i miasmi.

Vengo per l'ultimo agli avvicendamenti di cui pure toccava l'onorevole signor senatore Piazza. Non negherò che gli avvicendamenti giovino non solo all'agricoltura, ma eziandio alla salubrità. Per avvicendare fa d'uopo che le terre ed i canali irrigatorii siano posti a perfetto livello, così le risaie possono quando che siano interamente prosciugarsi, e si toglie all'acqua di stagnare in questa od in quella parte; ma altro è l'avvicendare nella coltura fra i terreni dove le risaie già sonosi introdotte, altro l'avvicendare in tutta la superficie di un perimetro, e stabilire in conseguenza risaie senza permesso, dove sinora non ne esistessero.

Il permettere che si avvicindi in tutto il perimetro delle stesse distanze permessa equivarrebbe, come ognuno vede, al permettere la coltivazione a riso in tutto il perimetro medesimo, lo che è contrario al disposto delle leggi anteriori, e pregiudicherebbe l'economia della legge provvisoria che è ora in discussione.

Avendo la parola, sottoporro ancora al Senato alcune brevi osservazioni sopra alcune cose dette dall'onorevole senatore Balbi-Piovera, che cioè non si era ancora studiato se la pernicie attribuita alle risaie dipendeva dall'umido o da altre cagioni.

Avverto che la natura intima dei miasmi non è per anco bastantemente conosciuta, ma che nessuno mai, nè negli antichi, nè nei moderni tempi, ha negato che miasmi, cioè principii particolari i quali corrompono l'aria, esalino di continuo dai siti paludosi e dalle risaie.

Il signor senatore Balbi-Piovera ha osservato le marcite trovarsi collocate a breve distanza, e sino sotto Milano, e se le marcite non sono nocive, diceva egli, non lo possono essere nè anco le risaie; ma noterò che le marcite coltivandosi nella fredda stagione, lieve ne è il danno che alla salute

ne può conseguire pel maggior umido atmosferico specialmente; invece quello prodotto dalle risaie è altra cosa.

Ho sottoposte queste brevi osservazioni al Senato perchè voglia mantenere la legge quale è stata proposta.

BALBI-PIOVERA. Io mi sarò forse male spiegato, ma non fu mai mio intendimento di dire che i miasmi non sono causa di malattia, e dell'insalubrità dell'aria, ho bensì osservato unicamente, che non solo nei siti dove esisteva l'acqua stagnante si sviluppavano miasmi, ma che ciò avveniva eziandio nei siti paludosi; ecco quanto io diceva a questo proposito.

Riguardo alle marcite osservai semplicemente che a Milano si è gridato per più di un secolo contro le medesime, e poscia si convenne che non erano nocive, e che colle dovute precauzioni le risaie avranno la stessa sorte.

PRESIDENTE. (Interrompendo) Avverto il signor senatore che non parlando egli di un fatto personale, la parola è stata chiesta dal senatore Maestri.

BALBI-PIOVERA. Ma mi sarà permesso di rispondere quando si intaccò la mia idea.

PRESIDENTE. Ciò non è un fatto personale; un fatto personale è propriamente quello che colpisce la persona; ma lo spiegare la propria opinione è entrare nuovamente nella questione; perciò non posso accordarle di parlare più oltre.

MAESTRI. La materia delle risaie fu sempre un argomento di gravi disputazioni e di opposte sentenze, quali favorevoli, quali contrarie al loro stabilimento. Sono due grandi interessi che vengono costantemente in conflitto; quello della pubblica salute, e quello della pubblica e privata ricchezza.

E siccome questi interessi non sono transitorii, ma immanenti nella natura della cosa, così si trovano sempre di fronte ogniqua volta si tratta di quell'arduo ed importante subbietto, sia nel campo delle speculative disquisizioni, sia nelle aule dei legislatori. Vedemmo difatti nei Congressi scientifici disputarsi della risicoltura, e non averne quel pieno risultato di massime certe ed invariabili che pur era desiderato.

Nell'erudito e ragionato rapporto dell'ufficio centrale udimmo qual serie di leggi fatte, disfatte, riprodotte, emendate, surrogate da altre con nuovi mutamenti senza che mai siasi ottenuto il fine di una certa e stabile legislazione. Non è però da negarsi che alcune avvertenze e norme comuni non siano promosse dalla scienza e adottate dalla legislazione. Se non che alla stabilità e applicabilità della legge ha sovente portato contrasto l'interesse dei coltivatori, talora uno zelo esagerato della pubblica sanità. Sono questi i due avversari che si fanno guerra a vicenda, o si tratti di far la legge, o di applicarla; ed è da pensare che in questa lotta persisteranno pur sempre.

Abbiamo inteso che per resistere all'assedio dell'interesse personale, in tempo a noi remotissimo, Carlo Emanuele I proibiva ad ognuno di seminar riso in niun terreno, per esempio, senza licenza firmata di sua mano, spedita sotto il gran sigillo, interinata dalla Camera, e contenente l'espressa indicazione di tutte queste condizioni, cioè che il terreno fosse inetto ad altra coltura, distante tre miglia da ogni terra o villaggio, e trabucchi 200 da ogni strada; che la licenza si concedesse col consenso dei due terzi dei capi di famiglia del comune, e mediante sottomissione passata dall'impetrante di dare libero scolo alle acque, ecc.

Ben prevedeva il saggio duca le difficoltà senza numero (come osserva l'egregio relatore) che l'esecuzione dei suoi ordini avrebbe incontrato; volendo premunirsi contro le mo-

lestie dei grandi, e contro la propria debolezza... revocava persino le licenze che egli stesso fosse per concedere, in avvenire « derogando alle derogatorie delle derogatorie » e proibiva al gran cancelliere di passarle.

Benchè questa legge sia antichissima, cioè del 1608, essa però stabiliva nell'interesse della pubblica igiene quelle cautele a cui la scienza e la pratica comune hanno riconosciute vantaggiose. Ritenute in generale le risaie come insalubri in se stesse, stabiliva di permetterle nei terreni inetti ad altra coltura; doversi osservare una ragionevole distanza da luoghi abitati o frequentati; aversi a mantenere il libero scolo alle acque. Tutte prescrizioni lodevoli, alle quali per sentimento di buoni agronomi si vorrebbe aggiungere quella d'introdurre, dove il terreno lo permette, la vicenda o rotazione d'altre colture.

Nel Congresso scientifico di Lucca, dove l'argomento ricevette un largo sviluppo, una Commissione mista d'illustri medici ed agronomi opinava nell'interesse della pubblica salute, dividendo i terreni in sei classi, che le risaie fossero da vietare: 1° nei luoghi asciutti e salubri; 2° nei luoghi asciutti e insalubri, benchè abitati; 3° nei luoghi irrigui, non paludosi, a prato o marcita; e per contrario stimava: 4° che nei luoghi paludosi abitati, benchè con poco danno, si dovesse disporre il terreno alle colture secche, non escludendo in modo assoluto le risaie; 5° nei luoghi paludosi quasi inabitabili per la malaria le risaie fossero utili, e potessero servire di transito nella coltura secche; 6° che nei terreni paludosi dove l'acqua è stagnante, se la coltura del riso potesse introdursi, sarebbe utilissima. Le risaie in fatti obbligate allo scolo delle acque producono due vantaggi: di togliere il danno delle acque putride stagnanti, rendendole correnti, e di fare luogo alle così dette colmate che risanano il terreno, e lo dispongono alle altre colture.

La filosofia vegetale insegna come una ben intesa coltivazione possa mutare l'aspetto di un terreno e come la coltivazione di varie piante valga a migliorarne la condizione infelice.

Nel corso delle discussioni si considerò l'insalubrità della risaia rispetto ai lavoratori e rispetto agli altri abitanti, e si pensò a prevenire e temperarne gli effetti.

Quanto agli abitanti nei territori dove si coltiva il riso, si disse che, tenuta una distanza da determinarsi secondo i luoghi e le condizioni topografiche, non vi fosse molto a temere; e quanto agli operai si suggeriva doversi dar loro un buon nutrimento; farli alloggiare nel luogo più elevato dell'abitazione, la quale dovrebb'essere arieggiata ed esposta dove il vento spira migliore; consigliarli di tener monda la casa e la persona, di ritirarsi al tramonto del sole, di non uscire troppo presto al mattino; di riscaldarsi, occorrendo, al fuoco di viva fiamma; fortunati se possono coprirsi di lane.

Non è dunque impedito all'umana industria e alla prudenza del legislatore il riparare in qualche modo al danno dell'insalubrità che possa provenire dalle risaie. Rimosso questo inconveniente, o scemato quant'è possibile, entra in campo l'interesse de' proprietari, che è l'interesse de' medesimi operai e il pubblico interesse. Sta per quelli il diritto di trarre dalle loro terre il maggior frutto che possono. A questo vantaggio partecipano gli operai, i quali, premuniti delle necessarie cautele, ritraggono dalle risaie una pingue mercede.

Finalmente vi è il pubblico interesse, poichè il riso, come derrata d'esportazione, è uno de' rami più importanti, dopo il setificio, dell'agricoltura nazionale; imperocchè si ritiene in una statistica che 16 milioni importi il riso dall'estero; e

presumendosi a ragione che non meno di altrettanto ne vada all'interna consumazione, vi sarebbe nella produzione un valore circolante di ben 30 milioni, dei quali buona parte va ne' salari degli operai.

Il soggetto pertanto della presente legge è di sì alta importanza che merita ogni sollecitudine del Parlamento e del Governo.

Una legge non bene ponderata potrebbe addurre i più gravi inconvenienti, e offendere o la parte economica, o la parte sanitaria della società. Importa altronde non lasciar luogo ad abusi che vanno col tempo crescendo; e dico abuso la propagazione delle risaie senza quelle norme e cautele le quali servono a contenerle nei limiti, entro i quali debbono fruttificare senza nuocere. Un attuale provvedimento è necessario. In fatto di pubblica salute, ogni indugio è danno.

In tre anni si lamentano molte contravvenzioni alle leggi esistenti, di cui è segnalata l'imperfezione. Ma per la cosa già osservata, una legge provvida e definitiva non sarebbe ora possibile.

Fa mestieri aver notizie de' luoghi, della qualità dei terreni, delle circostanze che variano, per molti rispetti, grandemente. In una parola è necessaria una statistica.

Importa adunque di provvedere al presente e di pensare all'avvenire. È d'uopo adottare senza indugio un provvedimento che non lasci luogo ad ulteriori disordini e trasgressioni, le quali acquistano autorità dal tempo.

Queste considerazioni, che ho l'onore di presentare all'alto senno del Senato, se non sono tutte richieste ad una legge provvisoria, stimo che non debbano essere affatto inutili alla Commissione che farà il progetto della legge definitiva.

Il mio voto è favorevole alla legge provvisoria in massima, e, dirò, al complesso di essa. Ma amerò di essere persuaso, quando si discuterà l'articolo primo, della ragione di differenza che si fa tra le risaie introdotte nel 1849 e 1850, le quali senza esame sono tutte soppresse, e le risaie stabilite negli anni precedenti, le quali sono conservate e soggette soltanto alle consegne.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Signori, avete inteso le considerazioni sopra le quali è stato proposto il rinvio di questo progetto di legge alla Commissione...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Prego il senatore Pinelli di non parlare di questo rinvio alla Commissione, poichè non fu ancora appoggiato. Ho lasciato libero il corso alla discussione generale, e mi riservavo, tosto che la medesima fosse esaurita, di porre sotto la considerazione del Senato il rimando proposto dal senatore Piazza, dimodochè, se ella parla di questo, parla fuori della questione...

PINELLI. (Riprendendo) Mi permetto di far presente che il rimando fu appunto il risultato della fatta discussione, proposta che venne messa avanti nella discussione generale...

PRESIDENTE. Mi scusi. Il senatore Piazza parlò prima sulla discussione generale, sui termini generali della legge. Quindi conchiuse proponendo il rimando della legge alla Commissione. Io avendo visto che il senatore Piazza non prendeva di nuovo la parola per sostenere quel rinvio alla Commissione, ho dovuto riservarmi a farla appoggiare dal Senato allorchè la discussione generale fosse compiuta. Intanto la discussione si continua, ma sui termini generali della legge.

PINELLI. Io intendo di dire quale sia l'aspetto sotto il quale hanno presa la questione, e sotto il quale io la considero in generale.

PRESENTANTE. Sul complesso della legge può parlare, purchè lasci da banda quel rinvio alla Commission e.

PANELLI. Io non ho ancora spiegata la mia opinione, nè il mio scopo. Io non mi propongo di entrare nelle ragioni che si sono già svolte sin qui, contro il progetto di una legge provvisoria sulle risaie, come non è nè anche mio scopo di discutere le osservazioni che due dotti membri dell'ufficio centrale fecero valere in risposta. Unicamente farò presente sembrarmi che la discussione siasi aggirata sopra certi elementi tecnici, sopra i riguardi di igiene pubblica. Io non intendo certamente di esaminare il fondamento de' fatti, i quali si sono allegati pro e contro la salubrità delle risaie. Rispetto grandemente i lumi che in questa parte spiegarono i due membri prelodati dell'ufficio centrale, ma quello che a me pare si è che una questione simile che versa sopra un ramo interessantissimo d'agricoltura non si può semplicemente risolvere dalle ragioni igieniche, ma vuolsi anche prendere in considerazione l'interesse dell'agricoltura.

Non si potrà sicuramente sostenere che, per quanto possano essere reali certi inconvenienti, i quali risultano o dalla natura stessa della coltura, o piuttosto da certe contingenze, sia per questo da impedirsi una coltura in modo assoluto, ancorchè semplicemente in via provvisoria.

Io dunque entrerò a considerare il sistema della legge proposta, e se mi pare dimostrato che questo sistema della legge, ancorchè chiamata provvisoria, venga a ferire direttamente un interesse di tanto momento qual è quello dell'agricoltura, avrei abbastanza fondamento per respingere questa legge e modificarla. Tuttavia io non posso a meno, anche in riguardo ai dati statistici che furono invocati, di confessare che alcuni de' medesimi non mi erano sembrati tali da autorizzare un giudizio così contrario all'ammissibilità di questa coltura. A cagion d'esempio, la statistica medica che si è pubblicata alla tavola 13 che dà la mortalità degli ospedali per ciascuna provincia, mi sembra somministrare un elemento di molta importanza, poichè si tratta di dati sopra la mortalità di quella classe che deve più immediatamente soffrire di questa coltura.

Ebbene, se si pon mente a questi ragguagli statistici, ai quali non si può per lo meno negare l'autenticità, si osserverà che la media generale risultante dal riepilogo della mortalità degli ospedali per tutto lo Stato, ragguagliata colla popolazione di ciascuna provincia, dà la ragione di 30 ed una frazione per centinaio. Ora la Lomellina, quantunque provincia eminentemente risicola, non dà che 31 ed una frazione.

Ciò adunque proverebbe almeno che non vi è un'immensa differenza nella salubrità di questa provincia rispetto ad altre in cui non si coltiva riso, quantunque si tratti di quelle classi di abitanti nelle quali certamente devono farsi sentire questi inconvenienti.

Convengo che al vedere questi risultati io ne sono stato alquanto confortato, ed ho creduto che perorando alquanto l'interesse dell'agricoltura, io non mi metterei diametralmente in urto cogli interessi dell'igiene pubblica.

Verrò adunque, come diceva, sopra il sistema stesso della legge.

Il ragionamento dell'ufficio centrale consiste, mi pare, nel confessare che una legge quale converrebbe in linea di polizia rurale, o medica che dir si voglia, sopra questa coltura, è negozio di grandi indagini, per cui non si hanno in pronto i materiali, ma che però sia d'uopo di cercare rimedio.

In primo luogo faccio presente che se questo rimedio è di tal natura che va ad urtare direttamente l'interesse dell'a-

gricoltura, bisogna vedere se siavi urgenza tale da autorizzarlo anche in via provvisoria. Quest'urgenza in primo luogo è quella che io non vedo dimostrata; non la vedo dimostrata dal risultato che ho avvertito in generale quanto alla salubrità delle provincie risicole, e la vedo tanto meno dimostrata quando si tratta di un interesse così cospicuo qual è quello che riflette la coltura dei risi. Infatti, se noi badiamo alle pubblicazioni che si sono fatte a questo riguardo, saremmo autorizzati, giusta una memoria che non è da gran tempo comparsa alla luce, a valutare a non meno di 16 milioni il valore dell'annua esportazione dei risi; io domando pertanto se, dato anche che vi potesse essere qualche considerazione igienica, non debba però esaminarsi se i danni che si ebbero finora siano cresciuti a tal segno da autorizzare una legge restrittiva di una produzione di tanto rilievo.

Ma ciò è quello appunto che non viene dimostrato.

Osservo poi che questa legge veramente, quantunque provvisoria, ferisce questi interessi, e lo rilevo dal complesso della medesima; vedo che la legge ha due parti.

Nella prima si tratta assolutamente di riduzione delle risaie ad altra coltura. Non vi può essere certamente una misura la quale sia più definitiva di questa; si fissa un limite di tempo, e al di qua di esso si vuole assolutamente che si operi la distruzione delle risaie introdotte posteriormente. Se si adotta una tal distinzione, in riguardo alle risaie che ne vengono colpite, il carattere della legge è definitivo. In secondo luogo, le altre disposizioni della legge sono anche tali, che non guarentiscono abbastanza quelle risaie sopra le quali la legge permette che si raccolgano cognizioni prima d'ordinarne la distruzione.

Io dico che la scelta di queste cognizioni non è tale da poter assicurarci che le determinazioni che emaneranno siano circondate di tutti i lumi necessari. In una legge di tal natura, per esempio, sono per nulla contati i Consigli comunali. Ora io domando se in una materia dove si tratta della salubrità del paese non si debba anche sentire il Consiglio comunale, invece di limitarne le funzioni a trasmettere unicamente lo stato delle consegne, ed obbligarli semplicemente a deliberare sull'esattezza delle medesime; dunque io vedo che in questa legge si viene direttamente a colpire l'interesse dell'agricoltura; ed in qual modo si viene a colpirlo? Col richiamare in vigore, dopochè soffersero già considerevoli tolleranze, delle leggi le quali non rimontano ad una epoca meno remota del 1600 e del 1728. La legge del 1600 riflette la distanza, quella del 1728 riflette i territori nei quali debba la coltivazione a riso intendersi permessa.

A questo riguardo non ho d'uopo che di argomentare dal rapporto stesso dell'ufficio centrale.

Che cosa dice questo rapporto?

Vi fa osservare come dall'epoca in cui emanarono queste leggi non si fece mai altro che legittimare i fatti compiuti, vale a dire di riconoscere che quello che era proibito dalla legge in via di tolleranza doveva ammettersi, quantunque fosse un fatto contrario alla legge stessa.

Si vede dal progetto di questa legge che si tratta di adottare una sola misura, un solo genere di disposizione, quella relativa alla distanza dagli abitati.

Ora dalla discussione che si è fatta, dalle spiegazioni date dallo stesso ufficio centrale, abbiamo di che convincerci che non è sicuramente con soli dati di questa natura che si possa sperare di fare una legge la quale sia fondata su veri principii in questa materia.

Dimanderei adunque che cosa si debba fare in simili circostanze. Mi pare che il criterio, la logica insegnino che in

queste circostanze, siccome non si può appoggiare con sicurezza, su queste leggi (le quali dal fatto stesso si vedono aver sempre urtato coll'interesse dell'agricoltura, ed aver dovuto perfino cedere a questo interesse), si debbe cercare se queste leggi per ora debbano venir lasciate in disparte, o se tuttavia si creda necessario di adottare qualche disposizione, debba essere provvisto in modo che non urti coll'interesse dell'agricoltura.

Ciò è inevitabile, secondo me, se si mantiene il limite di tolleranza per le sole colture introdotte prima del 1849; si dirà che una coltura produca meno danno, minori inconvenienti se verrà tolta, quando non si tratti di colture antiche, ma non mi pare che sia questa la questione.

È certo che per mettere solamente il terreno a risaia per un anno bisogna fare delle opere considerevoli, bisogna spendere dei capitali.

Dunque non è il più o il meno di danno che si possa recare quello che deve occupare il legislatore, ma si deve considerare se debba preferirsi d'adottare una misura di tale natura, ovvero se si debba fare in modo che, per quanto è possibile, non ci sia danno all'agricoltura, salvo per quanto risulta urgente ed indispensabile di recarlo; questo esame toglie di mezzo il limite di tempo già stabilito.

Si sono prescritte in questa legge consegne; ma che cosa osta a che queste consegne si possano autorizzare, così per le risaie le quali si stabilirono dopo del 1848, come per quelle che sono stabilite prima?

Non è possibile, dimando io, che anche quelle risaie, le quali sono stabilite dopo il 1848, si trovino in circostanze niente più nocive alla pubblica salubrità di quello che lo sarebbero se fossero stabilite tre o quattro anni avanti? Nessuno certamente può contestarmi la possibilità di questo caso.

Basta, secondo me, che si riconosca ciò possibile, perchè

si debba dire che le disposizioni della legge debbano avere riguardo tanto ad un caso quanto ad un altro; non si può per conseguenza stabilire un limite, come stabilisce la legge, per farne il principio e la base della legge stessa.

Non si può che autorizzare quelle riforme, le quali si crederanno le migliori sin d'ora, l'applicazione di norme di polizia rurale, le quali possano garantire il paese, la provincia da un danno che si è temuto.

Io desidererei certamente che fra queste norme si potessero adottare quelle le quali sono state indicate dagli onorevoli preopinanti, come provate dall'esperienza, come riconosciute da tutte le persone versate nella materia, e crederei che almeno sotto questo rapporto il rinvio alla Commissione sarebbe certamente un mezzo di migliorare la legge.

Ma se non si vuole adottare una norma assoluta sulla legge stessa, almeno si stabilisca che tutte le risaie indistintamente che si trovino stabilite fuori dei perimetri senza distinzione di tempo possano essere riconosciute come sussistenti.

Cresciuto nella magistratura, certamente se si trattasse di risolvere la questione come giudice, saprei ancor io apprezzare il grado di valore che devesi attribuire ad una legge esistente; ma dovendone ragionare come legislatore, io non posso opinare nello stesso modo, e non posso fare a meno di prendere in considerazione quello stato di cose nel quale trovansi provincie di tanto interesse quali sono le provincie risicole; e se vi è modo col quale si possa impedire che ai arrechi danno all'interesse vitale dell'agricoltura, io penso che noi dobbiamo servircene per mettere la legge in via di prevenire un danno simile.

PRESIDENTE. Faccio osservare al Senato che non è più in numero. Domani la parola sarà in primo luogo accordata al signor senatore Cantù.

La seduta è levata alle ore 5.